



Promemoria forfetaria globale per rifugiati con concessione dell'asilo (B) e rifugiati ammessi provvisoriamente (F) (rifugiati)

1 Basi legali

- Art. 86 cpv. 1 e art. 87 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20)
- art. 80 segg. della legge sull'asilo (LASi; RS 142.31)
- Art. 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30)
- Art. 24 – 27 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2; RS 142.312)
- Art. 11 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (LCAss, legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250)
- Art. 12a e 12b delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)

2 Situazione di partenza

2.1 In generale

Indipendentemente dal loro permesso di soggiorno, i rifugiati hanno diritto alle stesse prestazioni assistenziali concesse alle persone residenti in Svizzera. Per il calcolo dell'aiuto sociale fa stato il diritto cantonale (cfr. art. 86 cpv. 1 LStrl in unione con l'art. 80 segg. LASi e l'art. 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati).

2.2 Forfettaria globale

Rapporto Confederazione/Cantone

Per l'esecuzione della legge sull'asilo, la Confederazione versa contributi ai Cantoni sotto forma di forfetarie globali. La somma forfetaria globale 2 viene versata per rifugiati non esercitanti un'attività lucrativa con concessione dell'asilo al massimo durante cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo, e per rifugiati non esercitanti un'attività lucrativa ammessi provvisoriamente al massimo durante sette anni a contare dall'entrata (cfr. l'art. 24 cpv. 1 lett. a e b OAsi 2).

Rapporto Cantone/comuni

Su base trimestrale il Cantone dei Grigioni versa ai comuni una quota della somma forfetaria globale 2 per rifugiati. Il calcolo dei contributi è disciplinato dall'art. 12a segg. DELCAss. Ogni comune riceve un elenco con i nomi dei rifugiati e l'indicazione delle forfetarie globali versate. Nel quadro

del conteggio per un contributo dalla perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) occorre indicare l'importo complessivo dei contributi totali ricevuti dalle forfettarie globali quale provento.

Rapporto comune/rifugiati

I rifugiati beneficiano di sostegno secondo il diritto cantonale. Le forfettarie globali 2 rappresentano sussidi della Confederazione ai Cantoni e non presentano quindi una correlazione diretta con il rifugiato. La forfettaria globale 2 non viene quindi nemmeno accreditata sul conto di assistenza del rifugiato (informazione scritta della Segreteria di Stato della migrazione SEM del 16 marzo 2016).

3 Obbligo di restituzione

Rapporto rifugiato/comune

I rifugiati sono soggetti all'obbligo di restituzione nei confronti del comune conformemente alle condizioni stabilite dall'art. 11 segg. LCAss. La forfettaria globale 2 non riduce l'importo soggetto all'obbligo di restituzione, siccome non presenta una correlazione diretta con il rifugiato.

Per le modalità concrete di rimborso si rinvia al promemoria «[Rimborso e prescrizione delle prestazioni di assistenza sociale](#)».

Rapporto comune/Cantone

Le restituzioni di prestazioni assistenziali di rifugiati devono essere indicate dai comuni al momento del conteggio per un contributo dalla PAS indipendentemente dal versamento o meno di una forfettaria globale per queste persone.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo B	4 aprile 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo B	29 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout
Capitolo C	27 novembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)
Capitolo C	28 agosto 2025	2.1	Adeguamento del rimborso delle prestazioni assistenziali